

-è stata acquisita la relazione finale resa dall'Esperto in sede di composizione negoziata comunicata in data 7 marzo 2023;

-con decreto dell'11 maggio 2023 il Tribunale, ha disposto l'acquisizione del parere dell'Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte che è stato depositato, previa richiesta di proroga del termine concesso, in data 30 giugno 2023;

2.rilevato che:

-sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale, è sita in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Parma, anche ai sensi dell'art. 27 CCII, da più di un anno prima del deposito del ricorso (art. 28 CCII);

-la domanda proviene da società tuttora iscritta nel Registro delle Imprese (cfr. art. 33 comma 4 CCII);

- la proposta di concordato semplificato, ai sensi dell'art 25 sexies comma I CCII, è stata deposita (5 maggio 2023) entro sessanta giorni dalla comunicazione (7 marzo 2023) di cui all'articolo 5 comma VIII D.L. 118/2021 (17, comma VIII CCII);

-sussistono i requisiti soggettivi, dovendosi ritenere (Tribunale di Spoleto, 27 febbraio 2023 Pres. Alunno; Rel. Trabalza) che - nel silenzio dell'art. 25 (che parla genericamente di imprenditore) e stante il mancato richiamo dell'art. 2 let. d) CCII

- alla nuova procedura concordataria semplificata possano fare ricorso, dal punto di vista soggettivo, coloro che hanno facoltà di chiedere la nomina dell'Esperto al fine di accedere alla composizione negoziata: qualsiasi "*imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*"(art. 12, co. 1 CCII);



-in tale prospettiva, la ricorrente è imprenditore commerciale esercente, tra l'altro, attività di *“commercio all'ingrosso... di prodotti congelati e surgelati”* (doc. 2) e, come desumibile dai bilanci in atti, non rientra nella nozione di *“impresa minore”*, ex art. 2, comma I, lett. d) CCII;

-sussiste il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 12 CCII ovvero *“le condizioni di squilibrio patrimoniale economico-finanziario che ... rendono probabile la crisi o l'insolvenza”*; le cause vengono fatte risalire al manifestarsi della pandemia ed all'aumento del costo delle materie prime; esaurita, in senso negativo, la fase delle trattative, ai fini dell'accesso allo strumento liquidatorio in esame, non si ritiene invece necessario verificare la risanabilità della situazione di squilibrio;

-la domanda, rientrando tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, è stata approvata (doc. 4) e sottoscritta da colui che ha la rappresentanza della società in conformità a quanto stabilito dall'art 120 bis comma I CCII;

- la documentazione di cui all'art. 39 CCII è stata prodotta nei termini che seguono:

a) scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;

b) relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

c) elenco nominativo dei creditori ed indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore ed indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Gli elenchi, in particolare, contengono l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;

d) alla relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2 CCII compiuti nel quinquennio anteriore;



3. considerato che:

3.1. Il sindacato sulla “ritualità” della proposta;

-ai sensi dell’art 25 sexies comma III CCII primo periodo, il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma I e il parere dell’Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma IV. Come evidenziato in dottrina e da alcune tra le più recenti decisioni di merito (Tribunale di Monza 17 aprile 2023 Pres. Giovanetti; Rel. Ambrosio in www.ilcaso.it), argomentando dal disposto dell’art. 47 CCII e dalla distinzione, in esso operata, tra sindacato sull’ammissibilità della proposta (concordato preventivo liquidatorio), e verifica della “ritualità” e dell’ammissibilità della proposta (concordato in continuità aziendale) deve ritenersi che la valutazione di ritualità e di ammissibilità non coincidano, implicando la prima un sindacato di differente e ridotta intensità rispetto alla seconda. Escluso che la valutazione del Tribunale debba assumere portata “notarile” ed arrestarsi ad una verifica meramente formale della sussistenza dei presupposti di accesso alla procedura (competenza, iscrizione presso il Registro Imprese della ricorrente, requisiti soggettivi ed oggettivi ex art 12 CCII, sottoscrizione della domanda ex art 120 bis CCII, completezza della documentazione ex art 39 CCII, tempestività della domanda avuto riguardo al termine di sessanta giorni indicato dall’art 25 sexies comma I CCII, intervenuta acquisizione della relazione finale dell’Esperto ex art 17 comma VIII CCII e del parere sulle prospettive della liquidazione e le garanzie offerte); escluso, nel contempo e sull’opposto versante, che si renda necessaria una disamina della “fattibilità” del piano, riservata alla fase di omologa, ai fini di stabilire il perimetro della valutazione demandata al Tribunale, occorre considerare la genesi e le



caratteristiche dell'istituto. La valutazione di ritualità deve essere infatti effettuata nel contesto di uno strumento di regolamentazione concordata della crisi con caratteristiche uniche, sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori, in quanto fase procedimentale costituente prosecuzione della composizione negoziata. In dottrina, nell'evidenziare il rapporto di "interdipendenza" del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, si è parlato di rapporto "logico-cronologico-funzionale" tra i due procedimenti: il ricorso non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni contemplate dall'art 23 comma I e comma II lett. b) CCII. E' proprio in conseguenza della verificata impossibilità di addivenire ad una soluzione della crisi idonea alla conservazione dei valori aziendali che l'imprenditore in condizioni di "*squilibrio patrimoniale o economico-finanziario*", ove nel corso delle trattative abbia operato secondo correttezza e buona fede (art 25 comma I CCII), viene ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio "agevolato" con "funzione premiale" volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario. Il vaglio di ritualità richiede allora che il Tribunale: a) verifichi in primo luogo che la relazione depositata dall'Esperto ai sensi dell'art 17 comma VIII CCII, oltre ad avere il contenuto prescritto dall'art 25 sexies comma I CCII, si fondi su "attestazioni" attendibili e ragionevoli (Tribunale di Monza cit.), potendosi condividere la valutazione dell'Esperto -anche in un'ottica di prevenzione di situazioni di abuso dello strumento concordatario in esame nelle quali la domanda di accesso alla CNC venga inammissibilmente formulata al solo scopo di accedere al concordato semplificato - riguardo al positivo accertamento della situazione di correttezza e buona fede che ha



caratterizzato lo svolgimento delle trattative, soltanto ove nella suddetta relazione si dia atto, in termini chiari e documentati, che nel corso della composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 comma IV e VI CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo, che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori, che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che le trattative si sono effettivamente svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo e, soprattutto, con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio e ad apportare un reale, seppur minimo, beneficio al ceto creditorio; b) verifichi l'attendibilità, alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base della relativa valutazione e della metodologia seguita, del parere reso dall'Esperto riguardo ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte potendosi condividere anche in questo caso, il giudizio di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ove detto giudizio riguardi la proposta di concordato liquidatorio in concreto formulata, si basi su dati verificati nel corso della composizione negoziata, e si traduca in una prognosi ragionevole; c) verifichi, in coerenza con quanto sopra, che la proposta non costituisca una forma di abuso dello strumento concordatario in esame, ovvero si fondi su dati palesemente ed immotivatamente difformi da quelli resi noti ai creditori nel corso della composizione negoziata; d) verifichi, seppur in termini di sommaria delibazione, che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio, non sia manifestamente alterativo dell'ordine legale delle cause di prelazione, dei criteri di formazione delle classi e sia strutturato in modo da assicurare ai creditori un'utilità economicamente rilevante.



3.2 La composizione negoziata, la proposta ed il piano di concordato semplificato;

• il piano proposto dalla ricorrente nell'ambito della composizione negoziata della crisi, prevedeva una prima fase in cd. continuità indiretta, attraverso l'affitto dell'azienda ("affitto ponte") alla new.co

(d'ora innanzi) per poi concludersi, secondo quanto programmato, con l'acquisizione della suddetta azienda e con la fusione per incorporazione di

in ; il piano in particolare prevedeva:

1. l'intervento di un'impresa terza, operante nel settore affine e sinergico della produzione e vendita di forni, , con sede in

II. la costituzione della new.co interamente controllata da ;

III la concessione in affitto dell'azienda di ad , con cessione del magazzino;

IV l'assunzione di un impegno finanziario da parte di , mediante finanziamento soci in a servizio dell'operazione di risanamento, fino ad 1 milione di euro;

V. il parziale utilizzo del finanziamento soci da parte di per il pagamento in surrogazione dei creditori non finanziari di ;

VI. la conclusione tra e gli istituti di credito di un contratto ex art. 23, comma 1, lett. a) CCII;

VII condizionatamente al buon esito delle trattative, la rinuncia di

al credito vantato nei confronti di per un totale di € 770.000,00;

VIII. l'acquisto da parte di delle quote di . la trasformazione del credito derivante dai pagamenti in surroga da parte della



controllante in credito per finanziamento soci e successiva rinuncia del credito da parte della controllante per pagamenti in surroga effettuati fino a tale data;

IX. l'effettuazione di un'operazione di fusione per incorporazione di in , entro il 31 dicembre 2024;

- il piano predisposto nella fase della composizione negoziata ha avuto parziale attuazione mediante la stipulazione del contratto d'affitto d'azienda tra ed ;

- la proposta si basa su di un piano concordatario totalmente liquidatorio, funzionale alla dismissione dei beni di proprietà della ricorrente al fine di creare la provvista per effettuare i pagamenti programmati entro il 31 dicembre 2024; in particolare a fronte di un passivo, per un valore attestato pari ad € 2.672.748 il piano prevede l'acquisizione di un attivo pari ad € 644.378,00 attraverso le seguenti operazioni:

a) la cessione dell'azienda ad come da offerta irrevocabile d'acquisto per un importo corrispondente ai valori di stima (€ 210.000,00) oltre imposte;

b) la rinuncia alla compensazione dei crediti di verso per un valore complessivo di € 179.133,99;

c) il pagamento dei crediti di verso per complessivi € 105.933,39 IVA inclusa per magazzino ed € 73.200,00 IVA inclusa per canoni d'affitto dell'azienda, entro 10 giorni dalla definitiva omologazione della proposta di concordato;

d) l'accollo da parte di del debito di verso la dipendente per € a titolo di TFR e contributi;



- e) la prestazione da parte della controllante _____, a garanzia degli impegni assunti di _____, di fideiussione a prima richiesta;
- f) la postergazione volontaria dei crediti di _____ verso _____, per complessivi € 476.580,00, a titolo di pagamento in surroga dei fornitori strategici di quest'ultima e per € 16.554,47 per indebitto oggettivo;
- g) la postergazione volontaria dei crediti di _____ per complessivi €15.000,00;
- h) la postergazione volontaria del credito di _____ per complessivi € 43.782,91 per canoni di locazione ed € 15.627,00 quale credito da rivalsa per avvenuta escussione del fideiussore da parte del creditore garantito _____;
- i) la postergazione volontaria di _____ del proprio compenso maturato in qualità di amministratore per la somma di € 95.061,67;
- l) la rinuncia al credito da parte di _____ per l'importo di € 97.657,38;
- m) la disponibilità da parte di _____ ad acconsentire al trattamento concordatario offerto con riferimento al credito vantato a titolo di restituzione di prestito obbligazionario per complessivi € 540.166,67;
- tutti i predetti Impegni sono stati espressamente subordinati all'omologa del concordato semplificato presentato da _____ entro il 31.12.2023.

• La proposta ai creditori;

la proposta, in estrema sintesi, prevede:

- a) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione;
- b) la suddivisione dei creditori in 7 classi:

Classe 1: crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; è previsto il pagamento integrale;



Classe 2: crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; è previsto il pagamento integrale;

Classe 3: crediti privilegiati ex art. 9, comma V d.lgs. 123/98 per effetto di garanzia di _____ ; è previsto il soddisfacimento nella misura

del 55% dell'ammontare residuo del credito erogato dagli istituti – bancari oggetto di garanzia da parte di _____ ; nella proposta viene indicato che *“Il pagamento percentuale del credito privilegiato è nel rispetto del principio del miglior soddisfacimento rispetto a quanto percepibile nella liquidazione giudiziale”* pari al 12%;

Classe 4: crediti privilegiati Erario; è previsto il soddisfacimento nella misura del 20%;

Classe 5: crediti chirografari bancari; previsto il soddisfacimento nella misura del 8%;

Classe 6: crediti chirografari per restituzione prestito obbligazionari; è previsto il soddisfacimento nella misura dell'1%;

Classe 7: crediti chirografari postergati volontari; è previsto il soddisfacimento dello 0,5% e a condizione che siano stati soddisfatti i creditori delle classi anteriori;

3.3 la relazione finale ex art 5 comma VIII D.L. 118/2021 (art 17 comma VIII CCII);

- l'Esperto, nella relazione depositata ex art 5 comma VIII D.L. 118/2021:
 - a) ha dato atto del rispetto della regola comportamentale di buona fede e correttezza con riguardo allo svolgimento delle trattative;
 - b) non ha rilevato atti di gestione in contrasto con l'interesse dei creditori;
 - c) ha dato atto che le trattative hanno comportato una completa e trasparente ostensione della situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente;
 - d) ha rilevato che le trattative si sono svolte, con adeguato dispendio di risorse e di tempo attraverso plurimi incontri con il ceto creditorio (documentati),



coinvolgendo in primo luogo gli istituti di credito e prospettando diverse soluzioni tra quelle concretamente praticabili al fine di superare la situazione di squilibrio;

e) ha precisato di aver valutato ed apprezzato *“come indubbiamente migliorativa la proposta formulata al ceto bancario nell’ambito della presente procedura rispetto all’alternativa liquidatoria”*;

f) ha osservato che *“vi è stata da parte degli advisors della Società una generale disponibilità all’ascolto del ceto bancario al fine, nei limiti del possibile, di soddisfare le esigenze rappresentate, tanto che la proposta inizialmente approntata dalla Società è stata mutata in funzione di quanto emerso nel corso dei tavoli interbancari e ciò in particolare al fine di incontrare l’esigenza degli Istituti coinvolti di accorciare i termini di durata del piano proposto”*;

g) ha concluso che *“non risulta praticabile lo strumento alternativo dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182bis L.F. (richiamato dall’art. 11, comma 2, D.L. 118/2021 - applicabile ratione temporis) posto che, per espressa dichiarazione in sede di verbale della riunione interbancaria del 20 febbraio 2023 (cfr. all.16), tutti gli istituti (fatta eccezione per – che rappresenta tuttavia un creditore finanziario di ridotto importo)*

hanno subordinato la possibilità di concludere un accordo all’adesione unanime di tutti gli Istituti coinvolti nelle trattative e da formalizzarsi in apposita convenzione interbancaria, con la conseguenza che allo stato attuale non è neppure astrattamente ipotizzabile il raggiungimento delle maggioranze richieste dalla citata norma” (art 23 comma II lett. b CCII)

h) ha precisato che *“non sussistono le condizioni per esplorare anche le soluzioni alternative rappresentate dagli artt. 11, comma 1, lett. b) e c), stante l’indisponibilità del ceto bancario a formalizzare un’adesione unanime ad una proposta di accordo di cui all’art. 11, comma 1, lett. a)”* (art 23 comma I CCII);

3.4il parere dell’Esperto in merito ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte;



• con decreto dell'11 maggio 2023 il Tribunale ha domandato all'Esperto di rendere parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte avuto riguardo alla proposta di concordato liquidatorio in concreto formulata ed alla programmata cessione dell'azienda, chiedendogli di valutare se tale operazione risponda all'interesse dei creditori all'esito di un giudizio di non inferiorità della provvista generata dalla cessione dell'azienda in esercizio con il risultato astrattamente atteso dalla vendita in ambito liquidatorio; Nel parere, depositato in data 30 giugno 2023, l'Esperto ha:

a) sostanzialmente confermato le risultanze della contabilità delle ricorrente e la composizione del passivo;

b) rilevato come qualunque ipotesi liquidatoria alternativa alla proposta di concordato semplificato, comporterebbe il venir meno degli impegni assunti dalle cd. "parti correlate" con conseguente sensibile riduzione dell'attivo disponibile a beneficio dei creditori;

c) confermato le previsioni della ricorrente con riguardo al "*cd. surplus concordatario*" stimato in "*circa Euro 324.000,00, principalmente dovuti a:*

- *valorizzazione del ramo d'azienda, come da proposta irrevocabile formulata da , per complessivi Euro 210.000,00 oltre imposte di legge, di cui Euro 160.000,00 quale corrispettivo della vendita del ramo d'azienda ed Euro 50.000,00 quale valore attribuito al marchio Acqua e Farina in aderenza a quanto prospettato dalla Società sulla base di apposita perizia...*

- *rinuncia di all'operare della compensazione dei crediti derivanti dalla cessione del magazzino per circa Euro 105.000,00 IVA inclusa, nonché dei canoni d'affitto maturati e scaduti fino alla data del deposito del ricorso per Euro 73.200,00 IVA inclusa (complessivi Euro 179.133,99): nello scenario di liquidazione giudiziale, infatti, fermo restando la debenza degli importi a titolo d'affitto di ramo d'azienda, il residuo importo di circa Euro 105.000,00 IVA inclusa, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe oggetto di potenziale compensazione (e quindi non rinunciato), con la conseguenza che la voce "crediti verso clienti", a bilancio ad oggi*



per circa Euro 250.000,00 si ridurrebbe a un importo di circa Euro 144.000,00 (importo riferibile in gran parte ai soli crediti verso _____, già al netto di quelli compensati da _____)

d) concluso rilevando come “All’esito del suddetto raffronto, emerge, pertanto, come la provvista generata dalla cessione dell’azienda in continuità, quale elemento fondante della proposta di concordato semplificato, risulti astrattamente superiore allo scenario alternativo della vendita dell’azienda in ambito liquidatorio. In applicazione delle predette stime, sulla base di un attivo potenzialmente disponibile pari a circa Euro 320.000,00 in ambito liquidatorio, come risultante dal prospetto qui allegato (all. n. 2), la provvista generata sarebbe sufficiente unicamente al: (i) pagamento integrale al 100% delle spese in prededuzione relativamente ai compensi dell’Esperto nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, nonché a quelli del liquidatore giudiziale; (ii) pagamento integrale al 100% dei debiti verso il personale dipendente in privilegio; (iii) pagamento integrale al 100% dei debiti verso professionisti privilegiati per titolo anteriore all’avvio della composizione negoziata della crisi; (iv) pagamento parziale a circa il 30% del creditore privilegiato _____, in luogo di quello del circa 55% proposto dalla ricorrente in sede di riparto concordatario. Non sussisterebbe, invece, la provvista per procedere ad alcun riparto aggiuntivo per gli altri creditori privilegiati di grado peggiore rispetto a _____ e nemmeno, evidentemente, per quelli chirografari. Giova peraltro evidenziare come, in aggiunta all’evidente differenziale tra l’attivo disponibile in sede di concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale, una delle assumptions della proposta concordataria è rappresentata dalla postergazione volontaria di determinati soggetti (_____) ed in particolare da parte di _____. Quest’ultima, infatti, ha formalizzato la propria intenzione, subordinatamente alla definitiva omologazione della proposta di concordato, di postergare tutti i crediti da questa vantati nei confronti di _____ a titolo di surrogazione derivante dai pagamenti direttamente eseguiti in favore di creditori della Società per complessivi Euro 476.580,56. Per tali crediti la proposta concordataria prevede, come detto, la collocazione di _____ in classe 7, al pari di altri soggetti di cui sopra, con un’ipotesi di soddisfacimento al 0,5% e condizionatamente alla previa soddisfazione dei creditori delle classi



anteriori. Detta postergazione, in quanto volontaria e condizionata all'omologa del concordato semplificato, non opererebbe nello scenario liquidatorio. In aggiunta a quanto sopra, tenuto conto della particolare natura del concordato semplificato, i tempi di pagamento dei creditori appaiono più celeri rispetto a quelli tipici della liquidazione giudiziale.

e)osservato, infine “Con particolare riferimento, infine, alle garanzie offerte, la proposta irrevocabile di acquisto condizionata formulata da nei confronti di risulta essere stata sottoscritta, per quanto di competenza, anche dal Presidente di

, quale fideiussore a prima richiesta degli obblighi derivanti dalla proposta stessa. A tal proposito, l'Esperto ha effettuato ulteriori approfondimenti per valutare, seppur in linea generale, la capacità reddituale, finanziaria nonché patrimoniale della al fine di esprimere un giudizio di massima sulla sua solvibilità e capacità di far fronte agli impegni fideiussori, evidenziando, per completezza, che, come risulta dal bilancio 2022 depositato da , quest'ultima ha registrato nell'ultimo esercizio un incremento di fatturato rispetto al 2021 del 14,1% con un valore della produzione per oltre Euro 27.000.000,00, un attivo patrimoniale superiore a Euro 31.000.000,00, un utile finale di oltre Euro 1.500.000,00 ed un patrimonio netto di oltre Euro 11.000.000,00. Quanto, pertanto, alle valutazioni in merito alle “garanzie offerte”, il sottoscritto ritiene che l'impegno fideiussorio formalizzato da sia di per sé elemento rassicurante rispetto alla serietà degli impegni assunti dalla società – controllata al 100% da , - posto che quest'ultima risulta essere società ampiamente patrimonializzata e apparentemente, quindi, in grado di far fronte ad eventuali obblighi fideiussori a supporto delle obbligazioni assunte da ”;

4.ritenuto che:

- la relazione depositata ex art. 5 comma VIII D.L. 118/2021 “attesti” in termini adeguati lo svolgimento secondo correttezza e buona fede delle trattative in fase di composizione negoziata;



- il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, contenga attendibili valutazioni sulla convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria anche con riguardo alla cessione dell'azienda (fatti salvi i necessari approfondimenti da esperire in fase di omologa);
- la proposta appaia in linea con le attività poste in essere nel corso della composizione negoziata e si fondi su dati conformi a quelli emersi in tale fase:
- la ricorrente, conformemente al dettato dell'art. 25 sexies CCII proponga un concordato puramente liquidatorio, prevedendo l'integrale cessione a terzi dei beni, ivi compresa l'azienda, senza contemplare una continuazione in via diretta dell'attività imprenditoriale e che la previsione della cessione a terzi dell'azienda in esercizio ("in blocco"), ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art 25 septies comma II CCII, costituisca mera modalità di liquidazione ritenuta più proficua della c.d. vendita parcellizzata;
- allo stato, la proposta sia da ritenersi conforme alla previsione dell'art. 25 sexies CCII non essendo previsto, per i creditori chirografari, una soglia minima di soddisfacimento, diversamente da quanto prevede l'art. 87 CCII;
- debba essere riservata il Tribunale, ai fini del giudizio da esprimere ai sensi del comma 5 dell'art. 25 sexies CCII, l'approfondita verifica del rispetto delle cause legittime di prelazione avuto riguardo, alla degradazione del credito di privilegiato ex art 9 comma V D.Lgs 123/1998 (Classe 3) , e considerato che non risulta prescritta la redazione di relazione speciale di attestazione ex art 84 comma V CCII;
- il piano non risulti manifestamente alterativo dell'ordine legale delle cause di prelazione , dei criteri di formazione delle classi e sia strutturato in modo da assicurare ai creditori un'utilità economicamente rilevante;
- il sindacato sulla "ritualità" della proposta possa pertanto concludersi positivamente;



P.Q.M.

visto l'art. 25 sexies CCII

NOMINA

ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, il Dott.

il quale dovrà far pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione, chiarendosi come allo stesso ausiliario si applichino le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

ASSEGNA

termine al medesimo ausiliario, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII sino al 30 settembre 2023, specificando come lo stesso parere dovrà incentrarsi su di una valutazione relativa ai dati aziendali, alla congruità della stima dell'azienda, al contenuto della proposta, al rispetto delle cause legittime di prelazione (stante altresì, quanto sopra evidenziato), alla fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi programmati ed ad assicurare a ciascun creditore una utilità (intesa anche in senso economico e non solamente monetario) e con la precisazione per cui, a dover essere accertata negativamente è la non ricorrenza dell'evidenza attuale ed immediata, non già prognostica, del piano, a realizzare la causa del concordato; il parere dovrà poi incentrarsi sulla verifica dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (richiedendosi il raggiungimento di un risultato minimo di equivalenza tra la proposta in esame e la liquidazione giudiziale e non già la massima soddisfazione del ceto creditorio, astrattamente possibile) e



su quant'altro ritenuto rilevante ai fini del giudizio che il Tribunale sarà chiamato ad esprimere ai sensi del comma V dell'art. 25 sexies CCII;

ORDINA

che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario ed alla relazione finale ed al parere dell'Esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione;

FISSA

per l'omologazione l'udienza del **19 ottobre 2023 ore 12,00** (dandosi atto che tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma III dell'art. 25 sexies CCII e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni);

AVVISA

i creditori e qualsiasi interessato che gli stessi possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;

DA' ATTO

che all'ausiliario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 106, 117, 118, 119, 324 e 351 CCII, sostituendo la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente ed all'ausiliario.

Parma, 12 luglio 2023

Il Giudice rel

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

